

VERBALE ASSEMBLEA
Ampliamento oggetto statutario

Il 20.09.2021, alle ore 21:00, presso la sede, in Loc. Santa Mama n. 204, Comune di Subbiano (AR), si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione **Ale Per Sempre**, per discutere e deliberare in merito all'**ampliamento dell'oggetto statutario**.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Chianucci Rosetta.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati: Biagioni Roberta, Cerofolini Marco, Chianucci Rosetta, Fiorentini Fabrizio, Ghezzi Romina, Marri Simone, Ricciarini Luca.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e descrive le modifiche da apportare allo Statuto.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'ampliamento dell'oggetto statutario così proposto ai sensi di Legge, n. 7 soci; contrari n. 0; astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 177/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Chianucci Rosetta

[Signature of Chianucci Rosetta]
[Signature of Fabrizio Fiorentini]
[Signature of Roberto Cerofolini]



Il Presidente
Fiorentini Fabrizio

[Signature of Fabrizio Fiorentini]
[Signature of Roberto Cerofolini]

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 22 SET. 2021
N. 2510 Vol. - Serie 3
Percetti Euro //



ASSEMBLEA

Adunanza straordinaria

Il Presidente della Repubblica, in forza dell'articolo 100 della Costituzione, ha convocato l'Assemblea straordinaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.

Il Presidente della Repubblica ha presenziato all'adunanza straordinaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, presieduta dal Presidente dell'Associazione, e ha ascoltato le relazioni dei relatori.

Il Presidente della Repubblica ha presenziato all'adunanza straordinaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, presieduta dal Presidente dell'Associazione, e ha ascoltato le relazioni dei relatori.

Il Presidente della Repubblica ha presenziato all'adunanza straordinaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, presieduta dal Presidente dell'Associazione, e ha ascoltato le relazioni dei relatori.

Il Presidente della Repubblica ha presenziato all'adunanza straordinaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, presieduta dal Presidente dell'Associazione, e ha ascoltato le relazioni dei relatori.

Il Presidente della Repubblica ha presenziato all'adunanza straordinaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, presieduta dal Presidente dell'Associazione, e ha ascoltato le relazioni dei relatori.

Il Presidente della Repubblica ha presenziato all'adunanza straordinaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, presieduta dal Presidente dell'Associazione, e ha ascoltato le relazioni dei relatori.

Il Presidente della Repubblica ha presenziato all'adunanza straordinaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, presieduta dal Presidente dell'Associazione, e ha ascoltato le relazioni dei relatori.

Il Presidente
Francesco De Martino

Il Segretario
Giovanni De Martino

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large circular stamp of the Italian Republic.

STATUTO

"ALE PER SEMPRE ODV"

Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Sede - Durata

1.1 È costituita l'Associazione di volontariato denominata "ALE PER SEMPRE ODV", ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, da ora in avanti indicata con il termine 'Associazione'.

1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Subbiano (AR). Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 2 – Scopo - Finalità - Attività

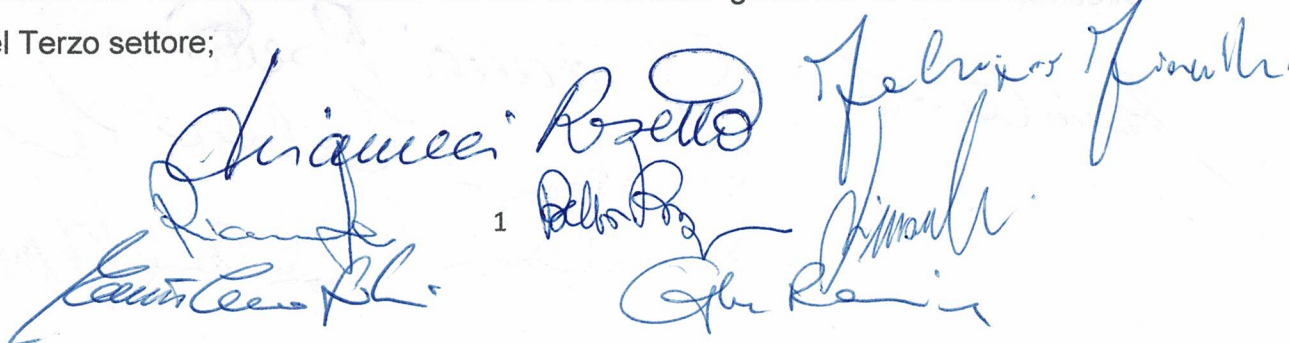
2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;


1

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

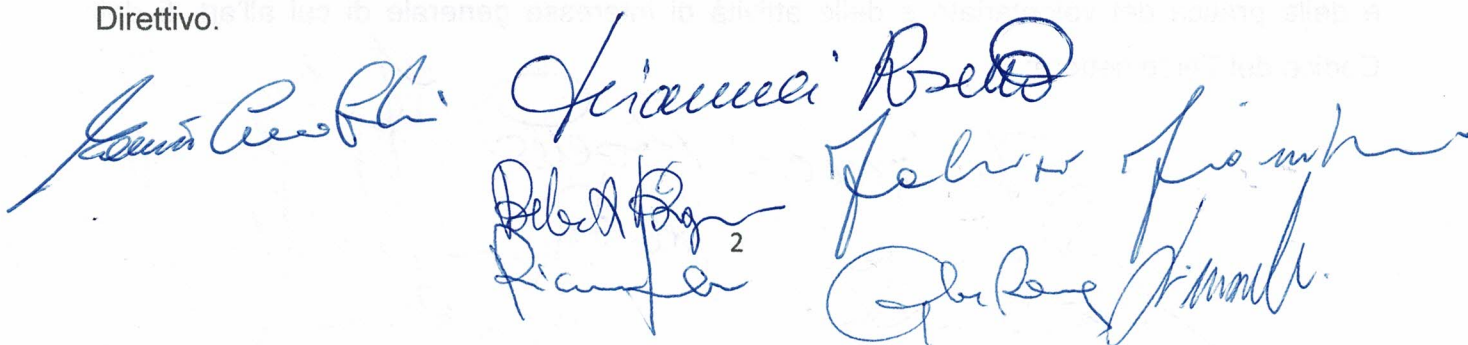
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore.

L'Associazione, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle precedenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e si propone di mantenere vivo il ricordo di Alessio Fiorentini, prematuramente scomparso, con particolare attenzione alla scuola, cultura e sport.

2.2 La sua azione si concretizza in modo particolare attraverso:

- attività di raccolta fondi, da destinare a soggetti pubblici o privati a sostegno di specifici progetti di utilità e solidarietà sociale;
- mostre, esposizioni e manifestazioni culturali o sportive ritenute utili per il conseguimento delle finalità associative;
- stipula di convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi;
- approfondire in questa sede i laboratori tecnologici ed informatici.

2.3 L'Associazione, inoltre, potrà svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal Decreto ministeriale n. 107 del 19/05/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.



Handwritten signatures of the board of directors, including names like Francesco Basso, Roberto Pagnanelli, and others.

2.4 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'utilizzo gratuito temporaneo del logo dell'Associazione a terzi (persone fisiche, giuridiche ed altri enti o aggregazioni informali di persone), in occasione di eventi promozionali e/o di raccolta fondi, valutando le richieste pervenute tramite email compilando l'apposito modulo.

Art. 3 – Associati

3.1 Sono ammesse a far parte dell'Associazione persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che siano intenzionate a dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

3.2 Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, il Consiglio Direttivo a maggioranza entro il termine improrogabile di trenta giorni, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

3.3 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Lo stesso Consiglio deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.



Handwritten signatures of the board members, including names like Giuseppe Rossi, Riccardo, and others, in blue ink.

3.4 L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi;
- votare per l'approvazione dei bilanci, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- esaminare i libri associativi con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente.

3.5 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

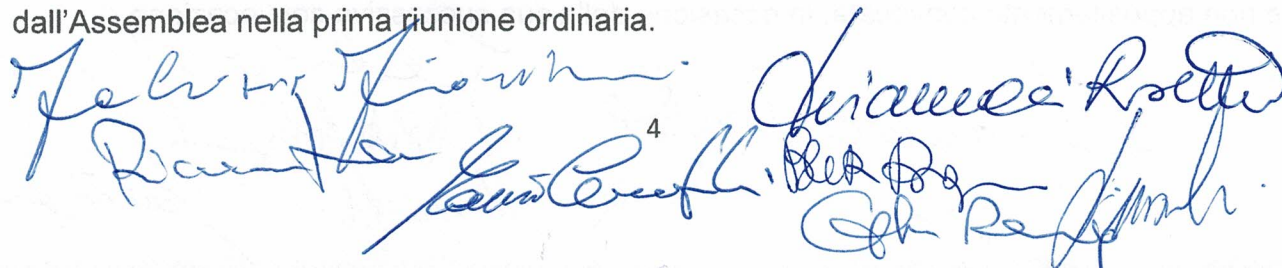
3.6 Gli associati prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, come disciplinato da apposito Regolamento.

Gli "Amici sostenitori" dell'Associazione sono coloro che intendano contribuire con erogazioni liberali alle attività dell'associazione pur scegliendo di non diventare associati.

3.7 La qualità di associato si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun onere per l'associato.

3.8 Qualora l'associato violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

3.9 Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione della stessa; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.


4

Art. 4 – Organi

4.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo, se obbligatorio per Legge o scelto dall'Assemblea.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4.2 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

4.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 20% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni lavorativi prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

4.4 All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il bilancio dell'esercizio trascorso;
- nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

Francesco Rossetto
Riccardo Ghew Benie

Enrico
Fabrizio
Diego
Giuseppe
Manuela

- approvare l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari e dell'attività dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- deliberare, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno, attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

4.5 L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di 1/3 degli associati.

L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) delibera a maggioranza dei voti dei presenti, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa.

È escluso il voto per delega.

Tutte le delibere assembleari e i bilanci, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati.

4.6 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea, tra gli associati medesimi, per la durata di cinque anni.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

[Handwritten signatures] 6

[Handwritten signature: Giancarlo Rossetto]

[Handwritten signature]

Le cariche associative sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni lavorativi prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

4.7 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni delle spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- la redazione annuale del bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di aprile;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote associative;
- la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- la delibera sull'utilizzo temporaneo del logo dell'Associazione a terzi (persone fisiche, giuridiche ed altri enti o aggregazioni informali di persone), in occasione di eventi promozionali e/o di raccolta fondi;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo può istituire, con propria delibera, Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.

[Handwritten signatures]
7

[Handwritten signatures]

4.8 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4.9 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4.10 Il Presidente del Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

4.11 Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

4.12 Il Segretario del Consiglio Direttivo svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri associativi presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

4.13 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.

Francesco Lozetto
Ramona *Amali*

Felicio Triunfo
Ala
Glu *Sanie*

4.14 L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge oppure se scelto dall'Assemblea.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 5 – Patrimonio ed esercizio finanziario

5.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi conseguiti dall'Associazione da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore; da attività diverse, secondarie e strumentali, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore; da attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli associati.

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale.

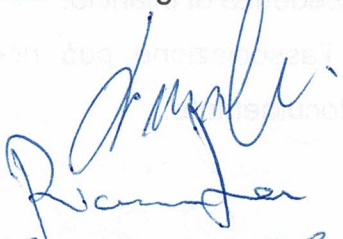
5.2 Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è previsto un bilancio di esercizio consuntivo. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

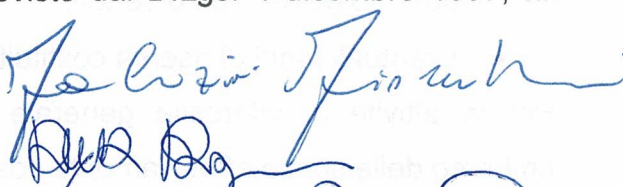
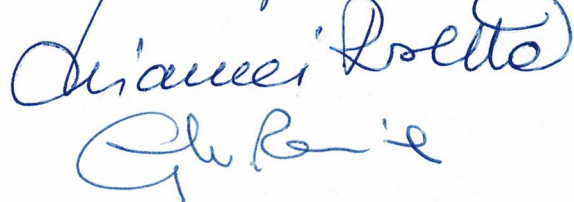
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

5.3 Ai fini di cui al precedente art. 5.1, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6 – Disposizioni transitorie

6.1 In attesa dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'Anagrafe delle ONLUS.


Riccardo



Felice

Daniela

Chiara

6.2 Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 460/1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

6.3 Ai fini di cui ai commi precedenti, in particolare, l'Associazione:

- svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, del D.Lgs. n. 460/1997 e può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- continua ad utilizzare la denominazione di 'ALE PER SEMPRE ONLUS' in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1.1 del presente statuto;
- osserva i limiti previsti dall'art. 10, c. 6, lett. c) del D.Lgs. n. 460/1997;
- in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

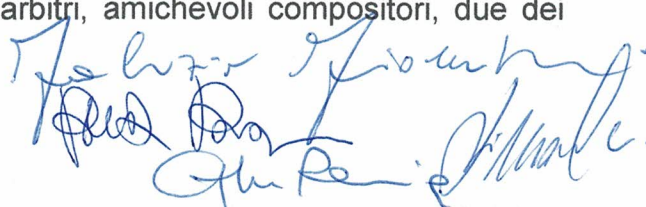
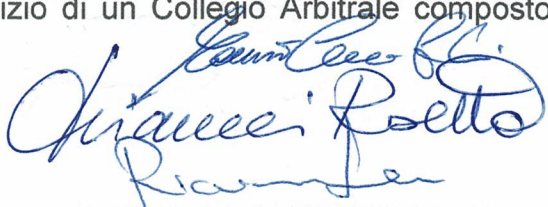
Art. 7 – Disposizioni finali

7.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

7.2 Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei



quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo il Consiglio Direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale di Arezzo di eseguire la nomina del terzo arbitro.

7.3 Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.